

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DI

NORMATIVE INERENTI

ALL'APPLICAZIONE DELLE

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER

VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI

REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI

Art. 1 (ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento recepisce quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fatte salve le disposizioni contenute negli articoli successivi, e trova applicazione per le sanzioni amministrative pecuniarie contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali.

Art. 2 (limite minimo e massimo)

1. Nelle ipotesi di violazioni alle norme di regolamenti e ordinanze comunali si applica una sanzione pecuniaria prevista nei limiti non inferiore nel minimo a £ 50.000 (cinquantamila), pari ad 25.82 e non superiore nel massimo a £ 1.000.000 (un milione) pari a 5 1 6.46.

Art. 3 (pagamento in misura ridotta)

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio, di una somma pari al doppio del minimo, o se più favorevole un terzo del massimo della sanzione edittale previsto per la violazione commessa, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non è intervenuta, dalla data di notificazione degli estremi della violazione, che deve compiersi nel termine di novanta giorni dall'accertamento.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale. All'uopo nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento
3. Il pagamento in via breve non è ammesso, oltre ai casi specificatamente previsti nei singoli provvedimenti, quando la violazione abbia comportato un danno accertato al Comune o a privati.

Art. 4 (obbligo del rapporto)

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, o lo stesso non sia consentito nelle ipotesi di cui all'ultimo comma del precedente articolo, l'organo che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 24 della Legge 689/81, deve presentare rapporto corredato dalla prova della eseguita contestazione immediata o delle notifiche effettuate all'Ufficio competente per materia.
2. L'individuazione dell'Ufficio competente avviene in riferimento al "Regolamento Comunale sull'individuazione degli Uffici e dei Servizi". Nell'ipotesi non possa farsi risalire la competenza ad uno specifico Ufficio l'assegnazione del singolo procedimento è disposto con provvedimento del Sindaco.

Art. 5 (facoltà difensiva - ordinanza ingiunzione)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Ufficio competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dall'autorità.
2. L'interessato deve essere sentito entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. A tal fine dovrà essere convocato con formale avviso contenente l'indicazione dell'ufficio del giorno e dell'ora in cui l'atto verrà assunto.
4. Il contenuto delle dichiarazioni sarà formalizzato in un verbale sottoscritto dalla parte
5. All'assunzione delle dichiarazioni può essere delegato un dipendente dell'ufficio con qualifica funzionale non inferiore alla fascia C che dovrà sottoscrivere l'atto.
6. Il Responsabile del Servizio, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato

l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti comunicandolo integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

7. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata fra il minimo ed il massimo previsti, si avrà riguardo alla gravità del fatto, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.
8. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto ingiuntivo pena l'esecuzione forzata mediante iscrizione a ruolo.

Art. 6 (opposizione all'ordinanza ingiunzione)

1. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Pinerolo, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
2. Il termine sopra indicato è di sessanta giorni qualora l'interessato risieda all'estero.

Art. 7 (norma di garanzia)

1. Il Sindaco esercita azione di controllo sulla corretta esecuzione dei procedimenti sanzionatori, e qualora accerti negligenze o ritardi ingiustificati, o altre disfunzioni organizzative, può, previa diffida e con provvedimento scritto, individuare altro responsabile per lo specifico procedimento assegnandolo ad un funzionario ritenuto idoneo, anche di servizio diverso.

Art. 8 (disposizioni finali)

1. Il presente regolamento assume vigenza dal momento di intervenuta esecutività della deliberazione approvata.